



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

verbale di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.69
del 30/11/2022

Oggetto: **ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTA.**

L'anno duemilaventidue, nel mese di Novembre, il giorno trenta - mercoledì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:19:009 in grado di prima, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA		A
5	GAETA VITO	P		18	CAPOREALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA,GIOVANNA,ORietta	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA		A
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO		A
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MATARRESE GIOVANNI	P		23	MORRA ROBERTO	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA		A				

PRESENTI n.19----

ASSENTI n.6.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: LOVINO FEDELE, PETRONI MARIA ANGELA, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, SANTANGELO LUIGI, DI PALMA NICOLA, CRISTIANI ANTONIETTA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, **il Presidente del Consiglio comunale** pone in discussione il 3° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTA.**»

Risultano presenti n. 19 componenti il Consiglio comunale, di cui:

n. 19 in aula consiliare, Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia;**

n. 0 in videoconferenza sincrona

Assenti n.6: **SINESI, MATARRESE Savino, CAPORALE, LOMUSCIO, BUCCI, SCHIRONE.**

Il Presidente MATARRESE passa quindi la parola al Consigliere Delegato al Bilancio **FARFALLA** per la illustrazione della proposta.

Consigliere **FARFALLA** riferisce che anche il presente provvedimento è un atto propedeutico all'approvazione del Bilancio, attraverso il quale l'Amministrazione intende confermare anche per il 2023 le aliquote dell'Addizionale all'IRPEF valide per lo scorso anno.

Nell'assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

La votazione riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n.15: Sindaco **MALCANGIO Vito**, **DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SURIANO, VENTOLA, VITRANI;**

Contrari n. 4: **TOMASELLI, LANDOLFI, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia;**

Astenuti: nessuno

Risultano assenti n.6: **SINESI, MATARRESE Savino, CAPORALE, LOMUSCIO, BUCCI, SCHIRONE.**

Quindi il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Il sindaco dott. Vito Malcangio, propone l'approvazione della seguente delibera relativa alla proposta di determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2023 a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- 1) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- 2) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 -2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017, n. 32 del 28/03/2018, n. 13 del 14/03/2019 n. 75 del 28/11/2019, n. 63 del 28/12/2020, n. 65

del 30/11/2021 esecutive ai sensi di legge;

VISTO l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (....). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (... omissis...).In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”*

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi*

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l’anno 2022 l’aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e consentire di deliberare l’obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2023 – 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l’anno 2023;

Rilevato, sulla base dei redditi dichiarati nell’anno 2019 (ultimo dato disponibile), così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

- addizionale comunale dovuta € 1.618.582,00

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 20222 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell’Organo di revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2023 - 2025;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

con voti

favorevoli-----quindici-----(Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO MARIANGELA, MASCIULLI, MATARRESE Giovanni, PRUDENTE, SERLENGA, SURIANO, VENTOLA, VITRANI);

contrari-----quattro-----(TOMASELLI, LANDOLFI, MORRA Roberto, MORRA Annamaria Letizia);

astenuti-----zero

su

presenti-----diciannove;

assenti-----sei-----(SINESI, MATARRESE Savino, CAPORALE, LOMUSCIO, BUCCI, SCHIRONE),

DELIBERA

1. **Confermare**, per l’anno 2023 la stessa misura percentuale stabilita per l’anno 2022 per l’aliquota unica “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2023-2025 e

documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi anche in campo sociale per la cittadinanza;

2. **Quantificare** presuntivamente in € 1.618.582,00 nella misura media, il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00
 3. **Dare atto pertanto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00;
 4. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2023 – 2025;
 5. **Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
 6. **Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;
 7. **Dichiarare**, per alzata di mano all'unanimità **con 19 voti favorevoli su 19 presenti**, (Assenti SEI: SINESI, MATARRESE Savino, CAPORALE, LOMUSCIO, BUCCI, SCHIRONE) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
-

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il Presidente del Consiglio

Giovanni Matarrese
